



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

Reg.Ord.n.10768

Addì 23.02.2020

OGGETTO: Presenza COVID-2019 nel territorio regionale - ordinanza contingibile e urgente per l'adozione di misure atte ad evitare la diffusione del contagio.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n.1 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" emanata dal Ministero della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Veneto contenente misure urgenti per contenere la diffusione del virus;

VISTO il decreto legge contenente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" emanato dal Governo nella serata del 22 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO del carattere diffusivo dell'epidemia e che ricorrono pertanto le condizioni di necessità ed urgenza che richiedono l'adozione di misure idonee nell'immediato a prevenire rischi per la salute pubblica nelle more dei provvedimenti che la Regione Veneto e il Ministero della Salute riterranno di adottare;

DATO ATTO che ci si atterrà, successivamente, alle eventuali future indicazioni da parte della Regione Veneto, della Direzione Sanitaria Regionale e della Prefettura di Padova;

VISTO l'art.32 della l. n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblico;

VISTI gli art. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che conferiscono al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale e comunque a tutela dell'incolumità pubblica, con contestuale comunicazione al Prefetto.

ORDINA

In tutto il territorio comunale **fino al 01.03.2020 compreso**, per i motivi in premessa indicati e qui richiamati, il recepimento integrale delle prescrizioni inserite nella citata ordinanza n. 1 del 23.02.2020 del Ministero della Salute ed in particolare:

1. la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, discoteche e locali notturni;
2. la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
3. sospensione dei servizi di apertura della biblioteca, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2002, nonché Di dare atto che saranno recepite eventuali ulteriori direttive che emanate successivamente all'adozione del presente atto a tutela della salute pubblica, dalla Regione Veneto o dal Ministero della Salute.

ORDINA ALTRESI'

Fino al termine della situazione emergenziale, la scrupolosa osservanza delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria inserite l'Ordinanza contingibile e urgente n.1 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" emanata dal Ministero della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Veneto.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

Municipio di Abano Terme Piazza Caduti n. 1 35031 Abano Terme (PD) Italy – C.F./P.I. 0055620282

SERVIZIO POLIZIA LOCALE Viale delle Terme n. 11 – 0498245352 / Fax: 0498245359

PEC contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmail.pa.it / Mail: contravvenzioni@abanoterme.net

COMANDANTE: V.Comm. Francesca Aufiero 0498245355 – Mail: vigili@abanoterme.net

Orari ricevimento: lun gio: 14,30/17,30 – merc. 09,00/12,30 – ven solo su appuntamento





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza della stessa, ai sensi della Legge vigente.
oppure in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entra il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi della normativa vigente.

La presente ordinanza viene trasmessa a: Prefettura di Padova, Regione del Veneto, Provincia di Padova, Azienda Sanitaria Locale n. 6, Questura di Padova, Comando di Polizia Locale, Comando di Carabinieri di Abano Terme, Guardia di Finanza e pubblicata all'Albo Pretoria on-line.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AF

IL SINDACO

F.to Dott. Federico Barbierato